



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

De' Predicatori, Confessori, Visitatori, e Capellani.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

Delle giouani secolari, che s'alleuano ne' Monasteri.

Per l'auenire le giouani non sieno riceuute ne' Monasteri per esserui alleuate, senza la licenza in scritto del Vescouo, e del Superiore regolare, a cui il Monasterio sarà soggetto; hauendofi anco prima hauuto il consenso in scritto del Metropolitan.

Ma questa licenza non si conceda a giouani, che habbiano chi le possa commodamente reggere, & alleuare, ouero a quelle che non habbiano finiti i dieci anni, ò che sieno maggiori di quindici.

Quelle che vna volta escono del Monastero, non possano più essere ammesse, ò in quello, ò in alcun'altro, se non quando vorranno farsi Monache.

E queste giouani vno vesti solamente di color negro, ò fosco, ouero bianco; le quali non siano di seta.

Oltre di ciò non portino alcuna sorte di ornamenti pomposi; non rizzi, non pendenti alle orecchie, non collane, ò altre simili vane delizie.

Non parlino cò parenti, ò con altre persone esterne, se non seruate le medesime regole, le quali di sopra sono state ordinate circa il parlare delle Monache.

Dormano, mangino, e conuersino in luogo separato dalle Monache, eccettuando quelle, che sono lor date per maestre da reggerle, & ammaestrarle; nè habbiano conuersatione, ò si trouino con alcuna Monaca, eccetto nella Chiesa, quando si celebra la Messa, e gli officii diuini.

Non si paghi al Monastero men di trenta scudi d'oro l'anno, per causa della spesa, e della educatione delle giouani; & ogni sei mesi si paghi auanti tratto la metà di questa somma di danari; la quale, se in questo tempo di sei mesi non gli sarà pagata, elle sieno rimandate a casa de' suoi; i quali da' Magistrati per ogni via si constringano a sodisfare al Monasterio.

Qualunque di queste vorrà diuentare Monaca, sia mandata a casa de' suoi parenti, ouero di quelli che n'hanno cura, appresso i quali stia almeno per vn mese, innanzi che sia esaminata dal Vescouo, ò da' suoi ministri; accioche a que-

sto modo più facilmente, e meglio si possa inuestigare, e conoscere la sua libera volontà.

Ma non sia lecito alle Monache, nè anco dalle finestre de' parlatorii, ò d'altri luoghi, insegnare alle giouani che viuono fuori de' Monasteri nelle lor case, nè lettere, nè alcuna altra arte: e se la Superiore delle Monache lo permetterà in qual si voglia modo, sia priuata per sei mesi dell'amministrazione del suo officio.

De' Predicatori, Confessori, Vistatori, e Capellani.

I Superiori de' Monasteri prouedano de' Predicatori dotti, prudenti, e pii; i quali almen due volte il mese predicino la parola di Dio alle Monache, dalle ferrate de' parlatori, ouer dalle finestre della Chiesa; e le instruiscono in tutte quelle cose, che appartengono al culto di Dio, & ad acquistare la salute eterna. Ma a' Predicatori non sia lecito parlare separatamente con le Monache, se dal Superiore del Monastero, non sia loro concessa licenza.

Sieno anco dati alle Monache Confessori d'età matura, e prudenti, e temuti Dio; i quali almeno vna volta il mese odano i lor peccati, & amministrino loro la sacrosanta Eucharistia, si come il Sacro Concilio Tridentino ha giudicato douersi fare.

Nissuno Regolare possa udire le confessioni delle Monache, se prima egli non sarà stato approbato dal Capitolo generale, ò dal Generale del suo ordine; ouero essendo egli assente, dal suo Vicario generale; del che farà fede al Vescouo di quel luogo oue sarà il Monastero, ouero al suo Vicario.

Tutti i Confessori di Monache secolari e regolari, finiti due anni, ò tre al più, sieno mutati; eccetto se al Vescouo, ò al Generale di quell'ordine, se il Monastero è sottoposto a' regolari, non paia che qualche giusta e necessaria causa ricerchi, che il tempo sia loro prolungato.

I medemi Confessori (se ciò non sarà loro stato concesso dal Superiore per qualche ragione) non possano entrare dentro la clausura del Monastero; eccetto per

Ddd 3 causa

Conc. r.

causa di ministrare i Sacramenti alle Monache inferme, quando sono aggravate d'infermità pericolosa.

Nel qual tempo due ò tre Monache delle più antiche gli accompagnino, mentre che dimorano nella clausura, e le medesime accompagnino tutti quelli, che faranno entrati nella clausura del Monastero, ancora i Superiori, e Visitatori, dato prima il segno del campanello alle Monache di ritira si: la qual consuetudine se la Superiore non hauerà seruata, sia rimossa dall'officio all'arbitrio del Superiore.

Conc. 4. Le Monache quando faranno in luogo oue possono essere vedute da quei di fuori, ancorche fosse il Predicatore, ò il Superiore, mentre da essi odono il sermone, ò la predica, stiano tutte con la faccia coperta di vn velo che giunga fino al mento; e seruino il medesimo ordine quelle che sono col Medico, ò con l'Ordinario, quando entrano dentro della clausura, nell'introdurgli, e nell'accompagnarli fuori.

Conc. 3. I Confessori delle Monache non accettino in dono da quelle, nè in particolare, nè in genere, nè dalle loro Madre, nè anco a nome del Monastero, cosa alcuna ancora che minima, eccetto in caso, che per ordine del Vescouo gli fosse stato assegnato qualche determinata provisione per sostegno della sua vita.

Conc. 4. I Confessori parimente, & i Capellani delle Monache, e così qualunque loro Ministri deputati dal Vescouo alla loro cura, non prendano da esse, nè a nome publico, nè priuato, presente di sorte alcuna quantunque minimo; ancor che fosse cosa da mangiare, ò da bere. Nè anco riceuano cosa alcuna, sotto pretesto che siano cose Ecclesiastiche, come corporali, purificatori, ò alcuno indumento clericale, ò sacre imagini, & altre simili cose.

Niuna opera parimente, ò fattura manuale, nè anco di lauare panni, ò camiscie, ò racconciare vestiti: & tutto ciò sotto pena arbitraria del Vescouo, tanto per chi dà, come per chi riceue.

Lo stipendio annuale che dal Vescouo sarà ordinato a' Confessori, & a' Capellani, dia si loro in tanti danari; se però

il Vescouo non giudicherà essere bene, dare in cambio fromento, ò vino, ò altra cosa simile.

I Confessori non si trattengano, nè si alloggiino ne' luoghi de' Monasteri, i quali chiamano foresterie, per causa di mangiare, se non nel tempo che confessano, e per qualche urgente necessità. Nè anco all'hora vi dormano la notte, eccetto quando qualche Monaca si trouasse in caso estremo di moree, per poter esser pronti ad amministrarle i Sacramenti, e far con essa gli altri officii di pietà che si ricercano: ouero quando non hanno habitatione propinqua al Monastero, come occorre in molti Monasteri che sono nella Diocesi.

Ma a niuno Confessore secolare ò regolare, sia lecito habitare del continuo fuori nelle foresterie, e nelle case delle Monache; ouero iui viuere a spese di quelle: e se si dorme in quei luoghi che toccano il Monastero, non ui sieno finestre, ò ruote, e se ci sono, incontanente sieno murate; accioche non si possa vedere, ò vdir dalle Monache, cosa che si faccia, ò si dica in quel luogo.

La ferrata, lama, e tela del finestrino di quel luogo oue le Monache stiano a confessarsi, siano così strettamente congiunte e ferrate insieme, che non possano essere rimosse l'una dall'altra; e le Monache possano solamente indi essere vdirte, ma non già in modo alcuno vedute. La fenestrella delle confessioni sarà alta sedeci oncie, e larga dodeci, e niente più; e sia ferrata di buona ferrata secondo la forma ordinata: e di più, di vna lama di ferro ben foda, e ben congiunta col muro, e piena de' buchi larghi secondo la grossezza d'vn cece, coperta d'vn panno lino negro; il qual panno così sarà affisso al telaro, che non possa facilmente torri via.

I Confessori i quali haueranno fatto contra queste ordinationi, sieno incontante priuati dell'officio; e sia lor tolta la facoltà di andare a quel Monastero, e di celebrare Messa, e di ministrare i Sacramenti, ad arbitrio del Superiore.

Nella medesima pena incorrano tutti i Regolari, e Chierici di qual si voglia sorte, li quali mangieranno ò dor-

mi-

miranno ne' Parlatorii, e Foresterie di Monache; ouero che haueranno dati doni ad alcuna Monaca, ò da essa riceuuto, laquale non sia congiunta con essi in secondo ò più stretto grado di parentela. I Superiori possano a suo beneplacito, e parlare con esse, e mangiare, e dormire nelle foresterie, nel tempo che vistano i Monasteri, se però non hanno in quel luogo Monasteri di Frati del suo ordine; con li quali, se vi sono, debbano alloggiare, e non dare spesa alle Monache.

I medesimi non accettino danari, presenti, ò premii dalle Monache; accioche esse chiaramente conoscano, che in tal visita si ricerca solamente la gloria di Dio, e la salute delle Monache.

Ma a quei Superiori che sono poveri, sia lecito uiuere a spesa delle Monache, quando le vistano; ouero che vanno a ritrouarle per altra causa, la quale spetti alla loro utilità.

Nella Diocesi ancora si potrà tal volta, secondo il giudicio del Vescouo concedere al Visitatore, & a Curatori, e Procuratori del Monastero con licenza del l'istesso Vescouo, di essere riceuuti & alloggiati nelle Foresterie de' Monasteri.

Sia lecito a' Regolari, liquali sieno fratelli di Monache, con licenza de' Superiori, come è stato detto di sopra, parlare vna volta l'anno con le sorelle Monache solamente, con l'assistenza delle Ascoltatrici.

Ma se essi condurranno alcuni in lor compagnia, quelli al tutto non parlino con le Monache, sotto la pena, la qual di sopra è stata costituita a quelli, che parlano senza licenza.

I Compagni de' Confessori Regolari sieno d'età matura, & approbati dal suo Superiore, nè possano parlare con alcuna Monaca, eccetto con la Superiore, e con la Rotara, ouero soprastante alla Foresteria, per gli bisogni de' Confessori quando confessano; sotto la medesima pena.

Oltre a ciò i Superiori, secondo il Decreto del sacro Concilio Tridentino, ogni anno diano commodità alle Monache loro sottoposte d'un Confessore straordinario idoneo; alquale procurino che tutte si confessino; accioche

quelle che hanno bisogno di tal medicina per qualche occulta infermità dell'anima sua, nè hauerebbono esse mai a dire di dimandarla, ouero di riceuerla dal Confessore ordinario, possano più liberamente pigliar rimedio a i suoi mali, confessando i suoi peccati insieme con l'altre ad vn Confessore nuouo.

Non si dia ad alcuno Monastero di Monache per Confessore straordinario quello, che in qualche tempo sia stato loro ordinario Confessore, se il Vescouo non giudicherà alcuna volta douersi fare il contrario.

I Sacerdoti i quali sono per celebrare Messa nelle Chiese publiche delle Monache, sieno di buona fama, e di buoni costumi; e sieno anco approbati dal Superiore del Monastero.

E quelli che hanno da essere stipendiati per celebrarui, sieno eletti, non da esse Monache, ma dal Superiore, ouero dal Confessore per comandamento di lui. I quali se non hanno la licenza in scritto, non parlino con le Monache, eccetto con le Sacristane; con le quali però parlino quanto più breuemente si può, & alla Ruota della Chiesa; e di quelle cose solamente, lequali sieno necessarie al sacrificio della Messa.

Guardinsi i Capellani, & i Sacerdoti, di prendere da Monaca alcuna priuatamente assunto di dire Messa; ma solo dalla Madre, ò dalla Sacristana; con la qual Madre, e Sacristana, e non con altra parlino; e con queste solo delle cose spettanti all'officio loro; ilche si seruerà da tutte le Monache; e contrafacendo, così esse come i Capellani, saranno puniti ad arbitrio del Vescouo.

Quando si celebra la festa della Chiesa delle Monache, non si facciano apparati magnifici e sontuosi, ma pii e modesti, e che dimostrino religione, e non alcuna vana ostentatione.

Oue non s'ammettino musici che cantino canto figurato, ouero che sonino di qual si voglia sorte d'istrumento musicale.

E questo determiniamo che habbia anchora luogo in ogni altro giorno e tempo, e sia sempre prohibito.

Nella lor Chiesa di fuori, da altri non

Ddd 4 si can-

Conc. p

Conc. l.

Conc. q.

Conc. r.

Conc. s.

Cons. 1. si canti altro che la Messa essendo che il Vespro, e l'altre hore Canoniche possono essere cantate da esse medesime.

La Superiore delle Monache non ammetta alcuno al seruitio, & a far i negotii del Monasterio, il quale, e per età, e per costumi non sia stato approuato dal loro Superiore.

Approui anco il medesimo Superiore quelli, che al presente si ritrouano al seruitio delle Monache: nel qual numero s'intendano anco Medici, Barbieri, Fornari, Molinari, e tutti gli altri, che hanno da entrare nella clausura delle Monache.

A tutti i Curatori, Procuratori, Auocati, e difensori de' Monasteri prescriuerà il Vescouo certe regole, accioche sappia ciascuno quanto gli tocca di fare: e quei Monasteri che non hanno simili ufficiali, ne siano da lui proueduti; in modo però, che sia in arbitrio suo di porgli, e di leuargli sempre che egli vorrà. I Fattori de' Monasteri ogn'anno rendano conto della loro amministrazione a quelli c'habbiamo detto; e fra due mesi diano buona sicurtà a' Cancellieri de' Vescouo, di rendere fedelmente conto della sua amministrazione; il che se lascieranno di fare, s'intendano priuati dell'officio.

Si costituiscano da' Vescouo, Vicari perpetui, secondo la forma data nel Sacro Concilio Tridentino, nelle Chiese Parochiali, le quali sono annesse a' Monasteri delle Monache.

Delle Conuertite, e simili Donne Regolari.

Cons. 6. S'offeruino in tal modo le regole e Constitutioni specialmente fatte circa le donne penitenti, le quali fanno professione; che però nel riceuerle, o ammetterle alla professione, non si ricerchi il consenso delle due parti delle tre delle Monache, come si è ordinato: il che si dichiara hora hauer luogo solamente nell'altre Monache: ma in queste basti la maggior parte di esse, ancora nel fare professione.

Nelle case di queste donne non si costituisca numero determinato: nè in loro habbia luogo, quanto intorno alla limo-

sina della dote, e de gli alimenti; della quantità e giunta di essa, nelli Monasteri delle Monache si è ordinato.

Ma ciò che si darà, si dispensi ne gli alimenti necessarii; & il restante in altre necessità del Monastero, o s'impieghi in beni immobili, ad arbitrio del Superiore. Possano queste Donne fare professione in quella età e spatio di tempo, che la ragione commune concede, ouero per le loro constitutioni è specialmente determinato.

Nelle rinuncie & obligationi loro, si seruino le constitutioni sue, e de' suoi Superiori, ouero la ragione commune. Non si puniscano le Nouitie, nè le Donne, se quelle haranno dato, e queste riceuuto qualche cosa nell'anno della probatione, se specialmente altro non fosse ordinato.

Non si mandino fuora del Monastero, se non per cause permesse dalla ragione, le donne, le quali passato l'anno della probatione non saranno trouate habili nè idonee per fare la professione; o ricuseranno di farla: ma il Vescouo possa prolungare il tempo della probatione e nouitiato.

Non si dia ripulsa contra l'istituto alle Donne inhabili all'officio, & a riceuere il velo negro, ancora che quella casa non habbia bisogno di Conuerse.

Del leggere assiduamente la propria regola, e queste Constitutioni.

Perche le Monache professe, debbono seruare non solo i precetti di Dio, e di Santa Chiesa, i quali sono dati a tutti i Christiani; ma anco le leggi & instituti della sua regola & ordine; sarà cosa vtile ridurre loro spessissime uolte in memoria, quanto sono tenute di fare, per sodistare all'officio della loro vocatione e professione.

Per tanto commandiamo in virtù di santa vbidienza, che ogni giorno si legga in ciascuno Monasterio da qualche Monaca, stando tutte l'altre professe ad vdiere, almeno vn capitolo delle constitutioni della regola, ouer ordine alquale sono obligate; incominciando dal primo, e così seguitando fino all'ultimo.